

**COMUNE DI MELEGNANO**

**REGOLAMENTO**

**PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Approvato con deliberazioni consiliari n.66 del 30.5.1996 e n.106 del 18.7.1996.

## **INDICE**

- Oggetto del Regolamento pag. 3

### **CAPO I**

#### **FORME ASSOCIATIVE**

- Istituzione del Regolamento pag. 3
- Contributi pagg. 3, 4, 5
- Registro Associazioni pagg. 5, 6
- Organismi di partecipazione pag. 7

### **CAPO II**

#### **FORME DI CONSULTAZIONE**

- Istituti pag. 7
- Richiesta di pareri pag. 8
- Consulte pag. 8
- Comitato dei Coordinatori delle Consulte pag. 9
- Assemblee pagg. 10, 11
- Sondaggi di opinione pagg. 12, 13

### **CAPO III**

#### **INIZIATIVA POPOLARE**

- Proposte pagg. 13, 14, 15
- Istanze pag. 15
- Petizioni pag. 16

### **CAPO IV**

#### **REFERENDUM POPOLARE**

- Referendum pag. 17

### **CAPO V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Pubblicizzazione pag. 17
- Durata in carica degli organismi di partecipazione pag. 17
- Entrata in vigore pag. 18

## **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

### **ART. 1**

Il presente regolamento stabilisce le norme di funzionamento degli organismi di partecipazione di cui al Titolo II art. 5 e seguenti dello Statuto Comunale.

## **CAPO I**

### **FORME ASSOCIATIVE**

#### **ISTITUZIONE DEL REGOLAMENTO**

### **ART. 2**

Ai sensi degli art. 5 e 6 dello Statuto Comunale e' istituito il regolamento delle forme associative, parte integrante del regolamento della partecipazione popolare.

## **CONTRIBUTI**

### **ART. 3**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, valorizza le libere forme associative e la partecipazione popolare alla vita amministrativa dell'ente. Può intervenire, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, stabilite in sede di approvazione di bilancio, a sostenere l'attività di associazioni e gruppi informali di cittadini che attuino iniziative sociali, culturali, sportive e del tempo libero rivolte allo sviluppo dell'intera Città e comunque nel rispetto di cui all'art.5, comma , del vigente Statuto comunale.

2. Possono ottenere contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali:

a) Enti e Istituti di ricerca e di studio;

b) Associazioni iscritte Registro Regionale delle associazioni del volontariato e al Registro Comunale di cui all'art. 6 dello Statuto Comunale e agli art.10 e 11 del presente regolamento;

c) Associazioni comunque costituite con Statuto o atto costitutivo che promuovano iniziative sociali di interesse comune;

d) Gruppi di cittadini che attuino iniziative sociali di interesse comune per i quali il Comune riconosce formalmente il perseguimento delle finalità stabilite nello Statuto e negli appositi regolamenti;

3. La natura dei vantaggi e' stabilita come segue:

a) contributi economici

b) utilizzo agevolato delle strutture comunali, degli edifici e delle aree di pertinenza comunale

agevolazioni per pubblicità e affissioni

d) patrocinio comunale alle iniziative

4. I soggetti iscritti al registro di cui al comma 2.b - del presente articolo hanno priorità' di accesso ai vantaggi economici di cui al comma precedente.

#### **ART. 4**

L'erogazione di contributi economici è regolamentata dall' art. 12 Legge 241/90, nonché' dal vigente Regolamento per la concessione di contributi alle Associazioni culturali, sportive, assistenziali, del volontariato, del tempo libero e Pro-Loco, al quale si rimanda.

#### **1. ART. 5**

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2. b - possono usufruire in modo agevolato delle strutture comunali, degli spazi e delle aree di pertinenza comunale, nel rispetto della regolamentazione delle strutture stesse, quando realizzino iniziative di interesse comune rivolte all'intera cittadinanza. Gli specifici regolamenti devono, nel rispetto della legge, prevedere agevolazioni in tal senso.
2. La richiesta deve essere formulata al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'iniziativa o comunque nel limite del tempo previsto dal regolamento di utilizzo della struttura, dell'edificio o dell'area, e deve contenere:
  - a) il periodo di utilizzo;
  - b) il nominativo e il recapito del responsabile che risponde personalmente della tenuta della struttura concessa, ed al quale vanno indirizzate eventuali comunicazioni;
  - c) la descrizione dell'iniziativa, l'obiettivo e la sua rilevanza sociale, culturale, sportiva e del tempo libero
3. La Giunta comunale concede l'utilizzo delle strutture, dello spazio o dell'area entro almeno 5 giorni dello svolgimento dell'iniziativa, quando non sia previsto altro termine dal regolamento specifico.
4. Il beneficiario della concessione e' tenuto ad osservare tutte le norme legislative, statutarie e regolamentari che regolano l'utilizzo delle strutture e degli spazi pubblici, con particolare riferimento alla normativa in merito alla sicurezza per il pubblico spettacolo.

#### **ART. 6**

Per ciò' che attiene alle agevolazioni per pubblicità' e affissioni e per il patrocinio comunale alle iniziative, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al precedente articolo.

## **ART. 7**

Le concessioni di contributi, agevolazioni economiche e strumentali di cui all'art.3 comma 3, implicano in ogni caso la concessione del patrocinio del Comune che deve essere indicato chiaramente sui materiali promozionali dell'iniziativa secondo quanto stabilito dai singoli regolamenti.

I materiali dovranno comunque contenere:

Stemma del Comune

Dicitura "con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale - Assessorato competente"

## **ART. 8**

Qualora il beneficiario non osservi le norme di cui al presente regolamento o ai regolamenti specifici l'Amministrazione Comunale revoca gli eventuali benefici concessi, applicando, ove siano previste, le sanzioni del caso.

## **ART. 9**

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Amministrazione Comunale provvede, su segnalazione dei competenti uffici, a stilare l'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto nell'anno precedente le agevolazioni di cui all'art.3 - comma 3, suddiviso per settore di intervento e recante la quantificazione economica dell'agevolazione ottenuta.
2. Il Comune provvede a dare ampia informazione dell'elenco di cui al comma precedente entro i termini stabiliti dalla legge.

## **REGISTRO ASSOCIAZIONI**

### **ART. 10**

1. E' istituito il registro delle associazioni di cui all'art.6 dello Statuto Comunale.
2. Possono accedere al registro delle associazioni le associazioni, gli enti e gli organismi dotati di statuto o atto costitutivo e privi di scopo di lucro che operino nell'ambito comunale da almeno due anni e che facciano esplicita richiesta al Comune.
3. Il registro delle associazioni e' suddiviso per settori ai quali vengono imputati i soggetti aventi diritto, secondo la propria finalità prevalente.
4. I settori di cui al comma precedente sono i seguenti: culturale e tempo libero - ecologico/ambientale - sportivo - sociale - economico/commerciale - educativo - assistenziale.
5. Responsabile della tenuta del registro e' il funzionario all'uopo indicato dal Segretario Generale, anche con incarico periodico.

## **ART. 11**

1. Il Comune entro il 31 dicembre di ogni anno provvede con avviso pubblico, da diffondersi nel modo più ampio, ad invitare i soggetti aventi diritto all'iscrizione nel registro delle associazioni.
2. I soggetti aventi diritto provvedono a inviare al Comune entro il 31 gennaio dell'anno seguente la richiesta di inserimento nel registro delle associazioni.
3. La richiesta deve essere corredata di:
  - a) Statuto o atto costitutivo (per la prima iscrizione)
  - b) Dichiarazione della finalità prevalente (per la prima iscrizione)
  - c) Indicazione del rappresentante o del responsabile dell'associazione.
4. A norma del comma 3 - art.6 dello Statuto i soggetti registrati devono trasmettere al Comune entro i termini di cui al comma precedente una dichiarazione contenente:
  - a) l'elenco delle iniziative realizzate nell'anno precedente
  - b) il numero degli iscritti
  - c) eventuali variazioni dei dati di cui al comma precedente
  - d) programma a linee generali ed iniziative che si vogliono realizzare, in linea di massima.
5. I soggetti registrati vengono cancellati d'ufficio dal registro delle associazioni, perdendo ogni altro diritto connesso, quando non provvedono ad espletare le formalità di cui ai precedenti commi.
6. Sono inoltre cancellati d'ufficio quando:
  - a) si rendano colpevoli di fatti o atti contrari alla legge, allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Melegnano
  - b) trasmettano al Comune dichiarazioni non veritiere
  - c) non abbiano effettuato iniziative nel corso dell'anno precedente.
7. La Giunta Comunale, con provvedimento da emettersi entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento, pubblica l'elenco aggiornato delle associazioni, enti e organismi iscritti al registro, motivando le eventuali esclusioni.

## **ART.12**

1. I soggetti iscritti al registro hanno priorità di ottenimento delle agevolazioni di cui all'art.3 del presente regolamento.
2. L'ufficio di Segreteria del Comune provvede a compilare annualmente l'elenco dei servizi, delle strutture, degli spazi pubblici di affissione e riunione che possono essere utilizzati dai soggetti iscritti al registro.
3. La Giunta Comunale provvede a quantificare l'entità dei vantaggi economici di cui al comma precedente, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 7 dell' art. 11 del presente regolamento, tenendo conto delle disponibilità economiche dell'ente.

## **ART. 13**

Il Comune nell'espletamento dei propri compiti e per la realizzazione della propria attività, deve di preferenza rivolgersi, qualora ritenga opportuno avvalersi di collaborazioni esterne di associazioni, ai soggetti iscritti al registro suddetto, valutando in ogni caso le peculiarità specifiche degli stessi.

## **ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

### **ART.14**

1. Gli Organismi di partecipazione, previsti dall'art.8 del vigente Statuto comunale, sono comitati di cittadini che si associano per perseguire fini di interesse pubblico legati alla gestione dei servizi comunali.
2. Gli Organismi di partecipazione possono essere di due tipi:
  - a) a base territoriale (quartiere)
  - b) relativi a servizi pubblici a domanda individuale.
3. Gli Organismi di partecipazione vengono istituiti dal Consiglio Comunale su richiesta motivata di 1/10 dei cittadini o degli utenti del servizio, con firme autenticate nelle forme di legge. Qualora il numero degli utenti o dei cittadini sia superiore a 1.000 il numero dei richiedenti e' di cento. Nella richiesta, da inviare al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco, devono essere specificate:
  - a) le finalità' degli organismi
  - b) la rappresentanza degli organismi
  - c) le modalità' di nomina dei rappresentanti.
4. Gli organismi di partecipazione hanno tutte le prerogative delle forme associative e delle consulte. L'Amministrazione Comunale deve richiedere pareri, sugli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai comitati dei cittadini per i servizi a domanda individuale che essi rappresentano.

## **CAPO II**

### **FORME DI CONSULTAZIONE**

#### **ISTITUTI**

##### **ART.15**

Le forme di consultazione popolare avvengono, su materie di esclusiva competenza locale, con i seguenti istituti, come previsto dall'art.9 del vigente Statuto comunale:

- a) richiesta di pareri
- b) istituzione di consulte
- c) indizione di assemblee
- d) effettuazione di sondaggi di opinione.

## **RICHIESTA DI PARERI**

### **ART. 16**

1. La richiesta di pareri, prevista dall'art.10 del vigente Statuto comunale, riguarda le consulte, gli organismi di partecipazione, le associazioni iscritte al registro.
2. I pareri non sono vincolanti e devono essere resi nel termine massimo di venti giorni per il bilancio e di dieci giorni per gli altri atti dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il procedimento amministrativo continua.
3. Se la consulta e l'organismo di partecipazione non rilasciano pareri, per tre volte consecutive, sono automaticamente sciolti. L'organo che li ha istituiti prende atto, con apposito immediato atto deliberativo, dello scioglimento.

### **ART. 17**

1. I Pareri obbligatori vengono rilasciati sugli atti fondamentali del Consiglio Comunale con i seguenti criteri:
  - a) Bilancio: Consulte, per quanto attiene alla propria competenza;
  - b) Regolamenti: Consulte, per quanto attiene alla propria competenza;
  - c) Atti di programmazione e pianificazione: Consulte, per quanto attiene alla propria competenza ed Organismi di partecipazione, per quanto attiene alla propria competenza.

### **ART.18**

1. I Pareri facoltativi vengono richiesti dall'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, a tutti i soggetti di cui ai precedenti articoli.
2. L'atto in merito al quale viene richiesto il parere, viene inviato al Presidente dell'istituto di partecipazione. Il termine per il rilascio del parere, di dieci o venti giorni, decorre dalla data di invio dell'atto.

## **CONSULTE**

### **ART.19**

1. Le Consulte, previste dall'art.11 del vigente Statuto comunale, sono istituite dal Consiglio Comunale che ne nomina i componenti.
2. Le Consulte esprimono pareri e proposte d'ufficio e su richiesta del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, nell'ambito della propria competenza. Per gli atti consiliari valgono le



modalità' di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

5. Le Consulte vengono istituite su richiesta della Giunta Comunale, di 1/3 dei Consiglieri Comunali o di 1/3 delle associazioni iscritte al registro di cui all'art.6 del vigente Statuto comunale.

## **ART.20**

1 Le Consulte sono composte dal Sindaco o assessore competente, da tre Consiglieri comunali, di cui uno di minoranza e da un rappresentante per ogni associazione iscritta al registro di cui all'art.6 del vigente Statuto comunale, nel settore di propria competenza e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del vigente Statuto comunale. I rappresentanti delle associazioni, nominati dal Consiglio comunale, in seno alla consulta, se impossibilitati ad intervenire, possono di volta in volta delegare, con comunicazione scritta, un altro componente dell'associazione di appartenenza.

## **ART.21**

1. Ogni Consulta nomina, al proprio interno, un Coordinatore, a maggioranza assoluta dei componenti, che deve essere estraneo all'Amministrazione Comunale (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, amministratori aziende dipendenti e dipendenti del comune e delle aziende).
2. Il Coordinatore indice le riunioni e le presiede. Redige l'ordine del giorno delle riunioni. Invia le comunicazioni all'Amministrazione Comunale e riceve dalla stessa le comunicazioni. Nomina un suo sostituto che lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza.
3. La Consulta si riunisce, obbligatoriamente, ogniqualvolta debba rilasciare un parere. Si riunisce, di propria iniziativa, su convocazione del Coordinatore o di un terzo dei componenti. La riunione della Consulta e' valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.
4. La Consulta delibera, di norma, con la maggioranza relativa dei presenti, tranne per la nomina del coordinatore, per il quale occorre la maggioranza qualificata, come previsto dal comma 1 del presente articolo.
5. La Consulta nomina, nel proprio seno, un segretario, con la maggioranza assoluta dei componenti. Il segretario ha il compito di redigere il verbale di parere e di compilare le proposte, che vengono sottoscritte dal Coordinatore e dal segretario stesso. Il segretario può' redigere il verbale delle sedute se la consulta lo richieda.

## **COMITATO DEI COORDINATORI DELLE CONSULTE**

### **ART.22**

1. Il Comitato dei Coordinatori delle Consulte, previsto dall'art.11 - comma 5 - del vigente Statuto comunale, e' composto dai Coordinatori di tutte le consulte.

2. Il Comitato dei Coordinatori delle Consulte deve esprimere parere obbligatorio in merito alle proposte di revisione dello Statuto, sottoposte all'esame della Commissione consiliare permanente per la garanzie statutarie, ai sensi dell'art.91, comma 3 del vigente Statuto comunale.

### **ART.23**

1. Il Comitato dei Coordinatori delle Consulte, al proprio interno, nomina un Coordinatore, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Coordinatore indice le riunioni e le presiede. Redige l'ordine del giorno delle riunioni. Invia le comunicazioni all'Amministrazione Comunale e riceve dalla stessa le comunicazioni. Nomina un suo sostituto, a tutti gli effetti, in caso di assenza.
3. Il Comitato dei Coordinatori delle Consulte si riunisce, obbligatoriamente, ogniqualvolta debba rilasciare un parere obbligatorio di cui all'art.22 - comma 2 - del presente Regolamento. La riunione e' valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il Comitato nomina, nel proprio seno, un segretario, con la maggioranza assoluta dei componenti. Il segretario ha il compito di redigere il verbale di parere, che viene sottoscritto dal Coordinatore e dal segretario stesso. Il segretario puo' redigere il verbale delle sedute, se il Comitato lo richieda.

### **ASSEMBLEE**

#### **ART.24**

1. A norma dell'art.12 del vigente Statuto comunale, sono istituite le Assemblee su questioni di rilevanza per l'intera popolazione comunale e per specifiche categorie di cittadini. Possono essere indette anche Assemblee di quartiere.
2. La richiesta di indizione dell'Assemblea puo' essere avanzata da:
  - a) 1/5 dei Consiglieri Comunali
  - b) dalla Giunta Comunale
  - c) dai rappresentanti di almeno 5 associazioni iscritte al registro comunale, di cui all'art.6 dello Statuto comunale ed ai precedenti artt.10 e 11 del presente Regolamento
  - d) dai rappresentanti di enti ed organismi riconosciuti operanti sul territorio, tramite formalizzazione da parte degli organi competenti secondo lo Statuto degli enti e organismi stessi
  - e) da gruppi di almeno cinquanta cittadini elettori, con firma autenticata nei termini di legge. Nella richiesta devono essere indicati cinque rappresentanti dei firmatari, ai quali verranno inviate le comunicazioni.
3. La richiesta di Assemblea deve essere indirizzata al Sindaco, formulata in modo che sia chiaro l'oggetto dell'assemblea e motivata.
4. Il Sindaco chiede al Presidente del Consiglio, previo comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo consiliari, l'inserimento della richiesta dell'Assemblea all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale programmato, che verrà convocato nei termini di legge.
5. Il Consiglio Comunale vota, con separati provvedimenti, a maggioranza dei presenti, l'ammissibilità della richiesta e l'opportunità di indire l'Assemblea.
6. Qualora la richiesta venga respinta, il Sindaco comunica, entro cinque giorni dall'esecutività della deliberazione di non accettazione, il diniego del Consiglio Comunale, con le relative motivazioni, ai

sottoscrittori della richiesta stessa.

7. Qualora la richiesta venga accolta, il Sindaco convoca, entro venti giorni dall'esecutività della deliberazione di accoglimento, l'Assemblea determinando:

- a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione
- b) gli oggetti e gli argomenti da discutere.

8. Della convocazione dell'Assemblea va data la massima pubblicizzazione ai cittadini, con un preavviso di almeno cinque giorni, mediante avviso all'Albo Pretorio comunale e manifesti murali cittadini.

#### **ART.25**

1. Il Sindaco comunica, mediante avviso da consegnarsi a cura dei Messi comunali, la convocazione dell'Assemblea, entro cinque giorni dalla esecutività della deliberazione, ai sottoscrittori della richiesta, ai quali e' fatto obbligo di intervenire all'assemblea stessa, nonché' al Presidente del Consiglio Comunale e al Difensore Civico.

2. In caso di assenza non motivata dei sottoscrittori della richiesta, l'Assemblea e' dichiarata nulla e le spese di convocazione vengono attribuite ai sottoscrittori stessi.

#### **ART.26**

1. Il Sindaco, o suo delegato, presiede l'Assemblea e ne stabilisce le modalità di svolgimento. Può presenziare all'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale, quale rappresentante di tale organo, nonché il Difensore Civico.

2. In caso di assenza dei sottoscrittori, come previsto dal precedente art.25, comma 2, dichiara nulla l'Assemblea dopo trenta minuti dall'ora stabilita nella convocazione.

3. Ai sottoscrittori e' garantito il diritto di espletare la relazione preliminare sull'oggetto dell'Assemblea.

4. Il Presidente dell'Assemblea nomina, tra i presenti, un Segretario. I sottoscrittori hanno il diritto di proporre, alternativamente, un altro Segretario. In tale caso l'Assemblea vota, per alzata di mano la nomina del Segretario che risulterà essere colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

5. Il segretario redige, per sommi capi, il verbale dell'Assemblea e il documento finale contenente le conclusioni raggiunte e le proposte eventualmente avanzate. Tale verbale dovrà essere sottoscritto a cura del Presidente dell'Assemblea e del Segretario.

6. Il documento dovrà essere pubblicizzato a cura del Presidente dell'Assemblea, tramite affissione all'Albo Pretorio comunale, invio ai rappresentanti dei sottoscrittori dell'assemblea, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari, al Difensore Civico ed al Segretario Generale.

7. Per un periodo pari ad un anno, non può più essere richiesta l'indizione di una Assemblea avente per oggetto un argomento già trattato in una precedente Assemblea.

#### **SONDAGGI DI OPINIONE**

#### **ART. 27**

1. I sondaggi di opinione, previsti dall'art.13 del vigente Statuto comunale, vengono espletati su argomenti di stretta rilevanza comunale e di particolare importanza tecnico-amministrativa.

2. Sono esclusi i sondaggi di opinione su bilancio e programmazione finanziaria.
3. Il sondaggio di opinione può' essere richiesto:
  - a) dal Sindaco
  - b) dalla Giunta Comunale
  - c) da 1/3 dei Consiglieri comunali
  - d) dai rappresentanti di almeno 5 associazioni iscritte al registro comunale, di cui all'art.6 del vigente Statuto comunale ed ai precedenti artt.10 e 11 del presente Regolamento;
  - e) dai soggetti presentatori delle proposte di cui all'art.15 del vigente Statuto comunale, con le medesime modalità'.
4. Le richieste, formulate in modo chiaro e contenenti esattamente l'oggetto del sondaggio, il campione sul quale effettuare il sondaggio e la tecnica da utilizzarsi per il sondaggio, devono essere indirizzate al Sindaco ed al Segretario Generale, che provvedono ad iniziare il procedimento.

## **ART.28**

1. La Giunta comunale, tenuto conto dei principi generali di cui all'art.13, comma 5, del vigente Statuto comunale, entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta, propone, tramite il Presidente del Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale un documento contenente il proprio parere sull'opportunità' di indire il sondaggio, sulla tecnica utilizzata, sui costi presuntivi del sondaggio stesso, sulle modalità' di espletamento dell'eventuale appalto ad istituti o società' specializzate, sui tempi di realizzazione.
2. Il documento deve contenere la copertura finanziaria dell'intera operazione.
3. In caso la richiesta contrasti con le disposizioni di cui all'art.13, comma 5, del vigente Statuto comunale, la Giunta comunale presenta esclusivamente un documento, motivato, sulla inammissibilità' del sondaggio.

## **ART.29**

1. Il Consiglio Comunale delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, con separati provvedimenti:
  - a) l'ammissibilità' del sondaggio
  - b) la realizzazione del sondaggio.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, la deliberazione del Consiglio Comunale dovrà' contenere i tempi entro i quali deve concludersi il procedimento amministrativo, le forme e i tempi di realizzazione, la copertura finanziaria, l'interazione con provvedimenti amministrativi in atto, tenuto conto delle indicazioni del comma 6 dell'art.13 del vigente Statuto comunale.
3. La Giunta Comunale provvede all'avvio del procedimento entro venti giorni dalla data di esecutività' della deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Sulla medesima materia, ai sensi dell'art.13, comma 4, del vigente Statuto comunale, non e' possibile indire analogo sondaggio entro due anni dall'indizione del precedente.
5. L'indizione di un sondaggio di opinione non può' arrestare o aggravare un procedimento in corso.
6. Gli esiti del sondaggio sono pubblicizzati con le stesse modalità' dell'Assemblea, di cui all'art.24, comma 8, del presente Regolamento.

## **ART.30**

1. Gli elementi e le conclusioni delle forme di consultazione, ai sensi dell'art.14 del vigente Statuto comunale, non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale ha, però, l'obbligo di tenere conto, nella propria azione amministrativa degli elementi e conclusioni delle forme di consultazione. La non aderenza deve essere adeguatamente motivata e comunicata ai proponenti, entro dieci giorni dalla decisione.

## **CAPO III INIZIATIVA POPOLARE**

### **PROPOSTE ART.31**

1. Le proposte, previste dall'art.15 del vigente Statuto comunale, sono finalizzate alla formazione di atti di competenza del Consiglio comunale, per come stabiliti dall'art.32 della legge n.142/90, con esclusione di quelle elencate all'art.15, 2 comma del vigente Statuto comunale.
2. Le proposte possono essere presentate, se sottoscritte da almeno cento residenti di maggiore età'.
3. La raccolta delle firme, autenticate ai sensi di legge, per le proposte deve essere fatta su appositi moduli predisposti e vidimati dal Segretario Generale del Comune, contenenti il testo della proposta.
4. La proposta deve essere formulata con un oggetto definito in modo chiaro e non ambiguo e con una premessa contenente le motivazioni per cui si formula la proposta, con gli eventuali richiami a leggi, statuto e regolamenti comunali e con il dispositivo che comporta la proposta, che il Consiglio comunale deve far propria.
5. I promotori della proposta chiedono per iscritto, al Sindaco o suo delegato, gli appositi moduli per la presentazione della proposta. Il Sindaco o l'Assessore delegato e' tenuto a fornire i moduli, vidimati come previsto al 3 comma del presente articolo, entro cinque giorni dalla data di protocollazione della richiesta.
6. Le firme, autenticate ai sensi di legge, devono essere raccolte entro trenta giorni dalla data di consegna dei moduli.
7. La proposta deve precedere il provvedimento, pena la sua inammissibilità'.

## **ART.32**

1. I promotori della proposta, raccolte le firme necessarie, inviano i moduli, con lettera di presentazione accompagnatoria, al Sindaco o all'Assessore delegato, al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario Generale.
2. Il Presidente del Consiglio comunale deve iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio la proposta

entro le prime tre sedute del Consiglio comunale e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione dei moduli firmati.

3. Rimane, in ogni caso, la prerogativa del Sindaco di chiedere la convocazione del Consiglio comunale entro venti giorni, ai sensi della legge n.142/90 per come modificata ed integrata dalla legge n.81/93.

4. La proposta, prima di essere discussa in Consiglio comunale, può essere sottoposta, per il parere consultivo alla Commissione consiliare permanente competente, su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale, del Presidente della Commissione stessa o di tre Consiglieri comunali. Le modalità di discussione della proposta in commissione sono determinate dal Presidente della commissione stessa.

### **ART.33**

1. La discussione della proposta in Consiglio Comunale avviene attraverso l'audizione dei promotori, che hanno diritto di presentare la proposta.

2. Per la presentazione della proposta i promotori hanno diritto ai trenta minuti previsti dall'art. 36 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

3. La Giunta comunale (Sindaco o Assessori competenti) hanno a disposizione lo stesso tempo dei promotori per relazionare al Consiglio sulla fattibilità della proposta stessa, in particolare sulla possibilità di realizzazione tecnica e finanziaria.

4. Successivamente la discussione si svolge nei termini previsti dall'art.43 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.

5. La proposta è approvata dal Consiglio comunale se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. In caso contrario è respinta. La decisione del Consiglio comunale è definitiva e, in ogni caso, deve essere motivata.

6. Le risultanze del Consiglio comunale in merito alla proposta devono essere pubblicizzate e devono essere comunicate ai promotori per iscritto.

### **ART.34**

1. In caso la proposta venga approvata, viene dato l'avvio del procedimento per la formalizzazione degli atti, che devono riflettere nella sostanza i termini della proposta stessa.

2. Il Consiglio comunale determina il responsabile i tempi di realizzazione della proposta approvata.

3. La stessa proposta non può più essere ripresentata per un anno e per lo stesso tempo il Consiglio comunale non può esprimersi in senso contrario alla proposta stessa, se non motivando adeguatamente la decisione e tenendo comunque conto della proposta stessa.

### **ART. 35**

1. In caso la proposta non venga approvata, lo stesso atto di iniziativa non può essere proposto per un anno e per lo stesso tempo il Consiglio comunale non può esprimersi in senso favorevole alla proposta stessa se non motivando adeguatamente la decisione e tenendo comunque conto della proposta stessa.

2. Se il Consiglio comunale delibera in merito a provvedimenti inerenti l'oggetto della proposta, dopo la sua presentazione, deve in ogni caso tenere conto della proposta e non può prescindere da essa.
3. Se decorrono inutilmente sessanta giorni dalla presentazione della proposta, senza che il Consiglio comunale si pronunci, i promotori possono proporre un referendum, ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto comunale, che abbia lo stesso oggetto della proposta stessa.

### **ISTANZE ART. 36**

1. Le istanze, previste dall'art.16 del vigente Statuto comunale, vengono fatte per richiedere l'emanazione di atti e di provvedimenti di interesse collettivo.
2. Le istanze possono essere sottoscritte anche da un solo cittadino di età superiore a sedici anni, con firma autenticata ai sensi di legge.
3. L'istanza può essere inviata, con apposito modulo da ritirarsi presso il Comune, specificando chiaramente e in forma non ambigua l'oggetto e le motivazioni della richiesta.
4. L'istanza deve essere inviata al Sindaco che provvede ad inviarla all'organo competente entro tre giorni dalla data di protocollazione e a darne notizia per iscritto ai Capigruppo consiliari entro e non oltre dieci giorni dal predetto termine.

### **ART.37**

1. L'organo competente (Sindaco, Giunta comunale, Consiglio comunale) provvede ad emettere gli atti di propria competenza entro quarantacinque giorni dalla data di inoltro della istanza, con l'obbligo di sentire, nelle forme ritenute più opportune, i promotori dell'istanza stessa.
2. All'istanza può essere risposto anche con semplice lettera redatta a cura del presidente dell'organo, sentiti rispettivamente gli assessori o i capigruppo consiliari.
3. Se l'atto è una deliberazione, essa, per essere approvata, deve ottenere la maggioranza assoluta dei componenti l'organo deliberante. In caso contrario si ritiene respinta. L'atto di risposta deve essere motivato, comunicato ai promotori per iscritto e pubblicato all'Albo pretorio comunale.
4. Se l'istanza viene accolta, l'organo competente dà inizio al procedimento, individuandone il responsabile e i tempi di realizzazione. Le deliberazioni e gli atti conseguenti debbono andare nel senso dell'istanza.
5. In ogni caso non è ammessa la presentazione della medesima istanza da parte di quel soggetto o di altri per un anno dalla data di presentazione della precedente.
6. Se gli organi competenti deliberano su materie inerenti l'oggetto dell'istanza, nel periodo dalla data della presentazione alla data della risposta, non possono prescindere dall'atto di iniziativa, dando atto nella deliberazione della motivazione per cui la accolgono o la respingono.

### **PETIZIONI ART.38**

1. Le petizioni, previste dall'art.16 del vigente Statuto comunale questioni di interesse della comunità'.
2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cinquanta cittadini di età superiore a 16 anni, con firma autenticata nei termini di legge.
3. La petizione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dal Comune e vidimati dal Segretario Generale, specificando chiaramente ed in forma non ambigua l'oggetto e le motivazioni della richiesta.
4. I moduli, con le firme autentiche nei termini di legge, devono essere consegnati entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta, che deve avvenire per lettera da inviarsi al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
5. La petizione deve essere inviata al Sindaco, che provvede a trasmetterla all'organo competente entro tre giorni dalla data di protocollazione e a darne notizia per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo consiliari entro e non oltre dieci giorni dall'arrivo.

### **ART.39**

1. L'organo competente (Sindaco, Giunta comunale, Consiglio comunale) provvede ad emettere gli atti di propria competenza entro quarantacinque giorni dalla data di inoltro dell'istanza, con l'obbligo di sentire, convocandoli per iscritto alla riunione dell'organo, i promotori della petizione.
2. Se la petizione riguarda argomenti di competenza consiliare, si applicano, in quanto compatibili i disposti dell'art. 33 del presente Regolamento inerenti la proposta.
3. Se l'atto e' una deliberazione, essa, per essere approvata, deve ottenere la maggioranza assoluta dei componenti l'organo deliberante. In caso contrario si ritiene respinta.
4. Le risultanze degli organi devono essere motivate, comunicate per iscritto ai promotori e pubblicizzate mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e manifesti murali.

### **ART.40**

1. Se la petizione viene accolta, l'organo competente da' inizio al procedimento, individuandone il responsabile e i tempi di realizzazione. Le deliberazioni e gli atti conseguenti debbono andare nel senso della petizione.
2. In ogni caso non e' ammessa la proposizione della medesima petizione per un anno a decorrere dalla data di presentazione della precedente.
3. Se gli organi competenti deliberano in merito all'oggetto della petizione, dopo la presentazione, non possono prescindere dall'atto di iniziativa, dando atto nella deliberazione della motivazione per cui la accolgono o la respingono.

## **CAPO IV REFERENDUM POPOLARE**

### **REFERENDUM ART .41**



1. Il Referendum consultivo, previsto dal Capo IV - art.17 del vigente Statuto comunale, e' lo strumento di collegamento e di partecipazione della cittadinanza all'attività amministrativa.
2. La materia inerente al Referendum consultivo e' regolamentata, oltre che dal vigente Statuto comunale, dall'apposito Regolamento per i Referendum, al quale si rimanda.

## **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **PUBBLICIZZAZIONE ART.42**

1. A cura del Segretario Generale, copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, al Sindaco, agli Assessori comunali, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri comunali, al Difensore Civico, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, ai consorzi ed alla Unita' socio sanitaria locale cui il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti, unita' e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.
2. A cura del Segretario Generale, copia del presente Regolamento sarà, inoltre, inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali.

### **DURATA IN CARICA DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ART.43**

1. In caso di elezioni Amministrative (Comunali), gli Organismi di partecipazione, di cui al presente Regolamento, restano in carica fino al loro rinnovo da parte del nuovo Consiglio comunale

### **ENTRATA IN VIGORE ART. 44**

1. Il presente Regolamento entra in vigore in conformita' a quanto disposto dal comma 7, art.94 del vigente Statuto comunale ed abroga tutte le eventuali precedenti disposizioni in materia.
2. In sede di prima applicazione i termini di cui all'art.11 commi 1 vengono così' rispettivamente

specificati:

art.11 comma 1: entro il 31 luglio 1996

art.11 comma 2: entro il 15 settembre 1996

art.11 comma 7: entro il 30 settembre 1996.